

*L.C.I.*

caso il dirigente comunica ai magistrati il periodo di ferie residue ancora da godere e li invita ad indicare quando intendano avvalersene; in caso di mancata risposta ovvero di mancato raggiungimento di una soluzione concordata, il dirigente provvede a fissare d'ufficio il periodo di recupero con provvedimento adeguatamente motivato, che dia ragione della necessità della misura e dell'accertata impossibilità a concordare il recupero delle ferie non godute con il magistrato interessato.

**3. Il magistrato, ove si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo di cui al capo n.2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.**

Il magistrato, nel caso in cui si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni d'ufficio ovvero in tutti i casi nei quali l'impossibilità derivi dall'applicazione di altre disposizioni di normativa primaria, di fruire del congedo ordinario entro l'ulteriore termine previsto dal capo 2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo adeguata programmazione da realizzarsi secondo le medesime modalità di cui al capo 2.

Deve, in ogni caso, esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno.

**4. I magistrati hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.**

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, ".....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale".

Tale raccomandazione mantiene piena attualità, non potendo la pure legittima aspirazione del magistrato al riposo tradursi in un disservizio per la collettività.

Pertanto, il magistrato, entro l'anno solare di maturazione e senza possibilità di recupero del semestre successivo, ha diritto di godere, a titolo di recupero per le festività soppresse, di due giorni agganciati d'ufficio al periodo di congedo ordinario e di quattro giorni, anche frazionati, a domanda. In entrambi i casi va tenuto conto anche delle esigenze di servizio.

In merito va, comunque, chiarito che è possibile concedere il recupero richiesto anche nei giorni di udienza, purché ciò non comporti il rinvio di attività processuali urgenti ed assolutamente non posticipabili.

*L.C.I.*

tutte le ferie previste dalla legge, trattandosi di un diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione – che il Capo dell'ufficio autorizzi la fruizione frazionata anche anticipata di alcuni giorni di ferie per esigenze personali o familiari del magistrato, nei limiti del possibile sempre previa adeguata programmazione.

Nella delineata prospettiva, può essere utile anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidente ad esempio con quello natalizio o pasquale, ove si riscontra una naturale riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, all'esito di un'attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio. Tale esigenza, peraltro, viene incontro alle aspettative degli operatori del diritto (avvocati e personale di cancelleria) e risponde anzitutto ad esigenze dell'utenza (testimoni e parti processuali).

Giova, sul punto, precisare che l'eventuale presenza di udienze già fissate per il periodo nel quale l'interessato chiede di recuperare le ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo all'accoglimento della sua richiesta, salvo che si tratti di udienze nel corso delle quali risulti già programmato il compimento di attività assolutamente non rinviabili. Allo stesso modo non può consentirsi che il recupero delle ferie avvenga godendo del congedo esclusivamente in quei giorni nei quali risulta già fissata l'udienza (ad esempio mercoledì e venerdì, omettendo di chiedere le ferie per la giornata del giovedì).

Il dirigente deve sempre motivare la scelta di rigetto della richiesta avanzata dal magistrato, esplicitando le ragioni di ufficio che hanno reso impossibile accogliere l'istanza di recupero delle ferie. Del pari deve essere motivata anche la decisione di accoglimento solo parziale della stessa, ferma restando la facoltà per il magistrato di revoca della richiesta, ove l'accoglimento parziale non risponda al suo interesse. Al dirigente non è consentito estendere d'ufficio il periodo di ferie richiesto dal magistrato, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del presente paragrafo.

In sintesi, anche in sede di programmazione del recupero delle ferie occorre avere massima considerazione per la funzione giudiziaria esercitata sia dai magistrati sia dal dirigente dell'ufficio, i rapporti tra i quali devono essere improntati alla reciproca disponibilità e rispetto, in vista del comune interesse al buon funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Deve, altresì, precisarsi che i provvedimenti di autorizzazione al recupero delle ferie non godute possono essere motivatamente modificati o revocati in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti.

In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino motivati provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste, che sempre costituiscano un temperamento di tutte le esigenze evidenziate.

Proprio perché il godimento delle ferie è un diritto dei magistrati, i quali spesso ricorrono al congedo ordinario per la stesura di provvedimenti particolarmente impegnativi ovvero per lo studio di processi di straordinaria complessità, è opportuno che dall'attività di programmazione del recupero delle ferie non godute vengano esclusi un numero limitato di giorni, per consentire ai magistrati di farne uso secondo le proprie esigenze, non sempre prevedibili o preventivabili.

Con riguardo specificatamente alle ferie richieste al di fuori di un'anticipata programmazione, ipotesi pure configurabile, è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze già fissate proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più udienze di essere tenute.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, a ridosso della scadenza del semestre, può fare ricorso, ove lo ritenga opportuno e nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui al successivo capo 3, al collocamento in ferie dei magistrati d'ufficio, ipotesi del tutto residuale ed eccezionale. In tal